

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

N. 0UC1014437944

Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali ad unico effetto di legge, tra:

a) quale parte finanziatrice:

la Banca **INTESA SANPAOLO S.p.A.** - in seguito denominata "Banca" - Società **capogruppo** del Gruppo Bancario **INTESA SANPAOLO** iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. **00799960158** Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA **11991500015 (IT11991500015)**, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capitale sociale (interamente versato) di **Euro 10.368.870.930,08**, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di **Torino** al n. **00799960158** ed all'Albo Banche al n. **5361**, in persona di Zucchi Flavio nella qualità di Quadro Direttivo domiciliato per la carica in Milano-Via Cusani 16 a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale,

b) quale parte finanziata:

VIMERCATI S.P.A. con sede in **PERO (MI), VIA VINCENZO MONTI 38** capitale sociale (interamente versato) di Euro 8.291.111,00, numero 05938980967 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese - Ufficio di Milano, partita I.V.A. n. 05938980967, in persona di Checchin Maurizio, nato il 24/04/1961, a Lurate Caccivio (CO), in qualità di Procuratore della Società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra facoltizzato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2023 in seguito denominata "Parte finanziata" oppure "Impresa beneficiaria" si stipula il presente contratto di Finanziamento.

Alla presente viene premesso, quale parte integrante della stessa, il seguente "Documento di Sintesi".

DOCUMENTO DI SINTESI


N.1/2023 - IN DATA 16/02/2023

CONDIZIONI ECONOMICHE

-Durata: **60** mesi, considerando come un **trimestre** intero quello in corso dalla data odierna al **31/03/2023** comprensivo di un periodo di preammortamento

-Tasso d'interesse: variabile, determinato in misura nominale annua dalla somma di :

1) una quota fissa pari al **1,95 %** denominata spread;



2) una quota variabile pari al tasso EURIBOR a tre mesi, base 360, (attualmente pari al **2,482 %** annuo). Il tasso del mutuo è attualmente pari al **4,432 %** nominale annuo.

Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro euribor e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso la Parte Finanziata tenuta a restituire l'importo capitale erogato.

-Periodicità rate: **trimestrale**.

-Periodo di preammortamento: **2** rate **trimestrali**.

-Pagamento degli interessi: a decorrere dalla data di erogazione.

-Ammortamento: dalla fine del periodo di preammortamento, il capitale sarà restituito in **18** rate di euro **166.666,67** ciascuna.

-Interessi di mora: tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale, attualmente pari al **4,432** (quattrovirgolaquattrocentotrentadue) annuo maggiorato di **2,00** punti percentuali.

-Compenso estinzione anticipata : **0,5 %** sul capitale anticipatamente restituito.

-Tasso annuo effettivo globale (TAEG): alla data odierna e tenendo conto della remunerazione della garanzia SACE stimata in base ai dati attualmente disponibili **5,85 %** annuo.

-Spese :

A) istruttoria: euro **25.500,00**;

B) per eventuali vulture: euro **51,00**;

spese per invio di comunicazioni previste per legge : euro **0,70** per ogni invio;

spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro **0,00** per ogni invio;

spese per incasso e avviso di scadenza rata o quietanza di pagamento: euro **4,00** per ogni invio;

rilascio certificato di sussistenza credito: euro **51,00**.

per riesame pratica richiesta dal mutuatario: **0,50 %** sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro **100,00** (con eccezione dei casi esenti da spese ai sensi dell'art.

120 quater TUB). Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007).

1. Importo, finalità

La Banca concede alla Parte Finanziata un finanziamento di euro **3.000.000,00** (euro **TREMILIONI/00**) (di seguito "Finanziamento").

Il Finanziamento è finalizzato a:

(i) investimenti,

(ii) capitale circolante,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e a condizione che l'Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

A valere sul presente finanziamento è stata rilasciata in data 06/02/2023 , garanzia di SACE S.p.A., ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 50/2022 e legge di conversione n. 91/2022, successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative.

Al riguardo, la Parte Finanziata comunica che sul proprio conto ordinario n. **00350/1000/10760** (di seguito "conto A") in essere presso la **FILIALE di MILANO Piazza Cordusio 4** della Banca sono state depositate le somme necessarie alla remunerazione stimata della garanzia SACE relativa alla prima annualità da considerare indisponibili in quanto vincolate per il pagamento della predetta prima annualità di garanzia SACE, e che ha autorizzato la Banca ad addebitare sul predetto conto ordinario la remunerazione comunicata dalla SACE in via definitiva alla fine del trimestre.

2. Erogazione

La Parte Finanziata richiede l'utilizzo del Finanziamento in riferimento al codice unico identificativo del Finanziamento (**0UC1014437944**) e della Garanzia SACE (**2023/0140/0B**) e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto-legge n. 50/2022 e legge di conversione n. 91/2022".

L'erogazione sarà effettuata in unica soluzione mediante accredito dell'importo finanziato sul c/c n. **00350/1000/126377** (di seguito "conto B"), intestato alla Parte Finanziata ed in essere presso la **FILIALE di MILANO Piazza Cordusio 4** della Banca, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al presente Finanziamento; la Banca si riserva la facoltà di estinguere tale "conto B" al termine del piano di ammortamento del presente finanziamento.

La Parte Finanziata si obbliga ad utilizzare le predette somme esclusivamente per lo scopo del finanziamento, quale indicato al precedente art. 1.

La Parte Finanziata rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza dell'importo erogato mediante sottoscrizione del conteggio di erogazione.

3. Durata e modalità di rimborso

La durata del finanziamento è stabilita in **60** mesi, considerando come un trimestre intero quello in corso dalla data di erogazione.

Tale durata è comprensiva di un periodo di preammortamento.

Il pagamento degli interessi, al tasso variabile di cui all'art. 4, avverrà in **20** rate **trimestrali** posticipate, la prima delle quali scadrà il **31/03/2023** e l'ultima il **31/12/2027** con l'avvertenza che le prime **2** rate saranno di soli interessi.

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione.

Il capitale sarà restituito in n. **18** rate **trimestrali** di Euro **166.666,67** (Euro centosessantaseimilaseicentosessantasei/67) ciascuna con le stesse scadenze delle rate di interessi.


La prima rata di capitale scadrà il **30/09/2023**, e le successive con le stesse scadenze delle rate di interessi e l'ultima **31/12/2027**.

La Parte Finanziata autorizza l'addebito degli importi delle singole rate sul "conto A" di cui all'art. 1 che si obbliga a tenere acceso per tutta la durata del Finanziamento e su cui si impegna a costituire tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate, così come previsto all'art. 7 lettera d).

4. Tasso di interesse

Il tasso percentuale degli interessi è determinato per ciascun **trimestre** in misura pari **un quarto** della somma dei seguenti addendi:

I. -una quota fissa nominale annua pari a **1,95** punti percentuali denominata spread;



II. -una quota variabile annua pari al tasso di interesse EURIBOR a tre mesi (base 360), pubblicato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata (attualmente pari al **2,482** % annuo) alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla), nonché pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" il giorno successivo.

"Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si può fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).

Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor.

Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo.

Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.

Il tasso del finanziamento è attualmente pari al **4,432** % (quattrovirgolaquattrocentotrentadue) nominale annuo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, calcolato in data odierna e tenendo conto della remunerazione della garanzia SACE stimata in base ai dati attualmente disponibili, è pari al **5,85** % annuo.

Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro euribor e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso la Parte Finanziata tenuta a restituire l'importo capitale erogato.

Gli interessi di cui al presente articolo saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.000 su base annua.

5. Interessi di mora

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte Finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale di cui al precedente art.4, attualmente pari al **4,432** (quattrovirgolaquattrocentotrentadue) annuo maggiorato di **2,00** punti percentuali. Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

6. Estinzione anticipata

L'estinzione anticipata del finanziamento è consentita, in tutto o in parte, alle seguenti condizioni:

a) -che la Parte Finanziata adempia ogni obbligo contrattuale su di essa gravante al momento dell'estinzione anticipata;

b) -che l'estinzione anticipata non avvenga in concomitanza con la scadenza di una rata.

In caso di estinzione anticipata solo parziale, il relativo importo sarà imputato a riduzione proporzionale delle rate di successiva scadenza, ferma pertanto la durata originaria del Finanziamento.

Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione, di recesso, ai sensi di legge o di contratto, spetterà alla Banca unicamente un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito nella misura del **0,5%**; nessun altro onere sarà addebitato alla Parte Finanziata a detto titolo.

7. Obblighi vari della Parte finanziata

La Parte finanziata si obbliga, a decorrere dall'accettazione della presente e fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, a:

a) inviare alla Banca i bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (e, ove esistente, del Collegio Sindacale) entro trenta giorni dalla relativa approvazione da parte dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e di eventuali Assemblee straordinarie non appena convocate, con obbligo di inviare altresì il relativo verbale entro trenta giorni dall'Assemblea;

b) - fornire immediatamente alla Banca, in caso di richiesta di quest'ultima, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia o dato sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in conformità a quanto previsto dalle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza delle Banche;

c) - comunicare immediatamente alla Banca ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o contenzioso, ancorché notorio, che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria o possa comunque pregiudicare la capacità operativa; tra tali eventi si citano, in via esemplificativa e non esaustiva: l'instaurarsi di azioni esecutive, il verificarsi di circostanze che possano dar luogo al recesso di uno o più soci, il ricevimento della comunicazione di recesso da parte di uno o più soci, la deliberazione di destinazione di uno o più patrimoni ad uno o più specifici affari a norma dell'art. 2447 bis c.c.;


d) - mantenere acceso il "conto A" di cui all'art. 1 e costituirvi tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate

e) - non abbandonare, sospendere od eseguire in modo non conforme alle previsioni consegnate alla Banca il programma finanziato ed a non impiegare, in tutto o in parte, le somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

f) la Parte Finanziata si obbliga a produrre con cadenza trimestrale dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante che i prelievi effettuati a valere sulle somme depositate sul c/c di cui al precedente art. 2 afferiscono unicamente agli scopi del presente finanziamento.

g) - eventuali altre pattuizioni: non distribuire utili, in alcuna forma, a valere sui bilanci chiusi al 31/3/2023 e al 31/3/2024

La banca e la Parte Finanziata convengono espressamente che gli obblighi di cui al presente articolo sono considerati essenziali, l'inadempimento o l'adempimento solo parziale di anche



uno solo degli stessi costituirà, nei limiti previsti dal successivo art.9, causa di risoluzione del contratto o di recesso da esso.

7 Bis. Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla garanzia prestata da SACE S.p.A. (decreto-legge 50/2022, art.1 e legge di conversione n.91/2022 art.15); conseguenze del mancato rispetto degli stessi.

I) In considerazione della natura agevolata della garanzia che assiste il presente mutuo e ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali della Garanzia SACE, la Parte Finanziata si obbliga a:

- (a) utilizzare i proventi del Finanziamento esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel Contratto di Finanziamento;
- (b) corrispondere alla Banca, che a sua volta lo trasferirà alla SACE, il corrispettivo annuale secondo quanto indicato all'art. 4 (remunerazione della garanzia SACE) delle Condizioni Generali della Garanzia SACE.
- (c) mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

II) La Parte Finanziata conferma altresì le seguenti dichiarazioni corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) e (xix) rese nella Richiesta di Finanziamento trasmessa alla Banca :

(i) *"l'Impresa Beneficiaria è un'impresa con sede legale in Italia, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 6 della sopra indicata richiesta;*

(ii) *il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate destinato a:*

X- investimenti

X- capitale circolante

- costi del personale

- costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda

- esigenze di liquidità relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia (1)

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e l'Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria, su richiesta di SACE si impegna a fornire alla medesima SACE, per il tramite della Banca, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

(iii) *l'Impresa Beneficiaria dichiara che: (4)*

(a) *X le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto dovute a (4):*

X perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati,

X rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, o

cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;

(b) la propria attività d'impresa è stata limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili a tale limitazione o interruzione;

(c) (5) le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di (4):

 rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, e/o

 interruzione delle catene di approvvigionamento.

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire alla Banca la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di tali ripercussioni economiche negative;

(iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla Richiesta di Finanziamento ovvero, qualora non sia soggetta a direzione e coordinamento, l'Impresa Beneficiaria ha debitamente informato la società capogruppo;

(v) (a) X l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;


OPPURE

 l'Impresa Beneficiaria e/o le società del gruppo di appartenenza hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;

(b) X l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;

OPPURE

 l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo



di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione, per un importo pari a _____;

- (c) X l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");*

OPPURE

_____ l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a _____;

- (d) in relazione al Finanziamento oggetto della presente richiesta, l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato e non beneficerà di altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e/o delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 ("Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti") o 3.3 ("Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19";*
- (vi) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d);*
- (vii) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;*
- (viii) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Finanziamento;*
- (xii) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:*


- a) *il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi ovvero, qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, agli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;*
- b) *il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche dall'Impresa Beneficiaria nei dodici mesi precedenti il mese della presente richiesta, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente che l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire alla Banca;*
- c) *il fabbisogno di liquidità dell'Impresa Beneficiaria per i <12 (dodici)> (6) / <6 (sei)> (7) mesi successivi alla data della presente richiesta, pari a _____ Euro. A tal fine, l'Impresa Beneficiaria:*

- prende atto che tale importo non può determinare un incremento dell'ammontare garantito del Finanziamento, calcolato in conformità alle precedenti lettere a) o b), a seconda del caso, superiore a 25 milioni di Euro;*
- dichiara che il fabbisogno di liquidità non è stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19";*
- dichiara che i limiti di importo di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto la stessa Impresa Beneficiaria risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (4)*

_____ della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi;

_____ di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a. un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili);

_____ di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente;



_____ dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'Impresa Beneficiaria abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale);

_____ dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

- su richiesta di SACE, si impegna a fornire, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare la sussistenza delle circostanze elencate al punto precedente >; (8)

(xiii) nel calcolo dell'importo del Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria ha rispettato i seguenti criteri:

qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", gli importi di detti finanziamenti si cumulano;

qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;

i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi per fonti energetiche sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria, ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;

qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;

qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;

(xiv) l'Impresa Beneficiaria ha:

- a) X un numero di dipendenti in Italia inferiore o pari a 5.000 o un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
- b) _____ un numero di dipendenti in Italia maggiore a 5.000 o un valore di fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

L'Impresa Beneficiaria prende atto e attesta che nel caso di imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro o nel caso in cui l'Importo Massimo Garantito del Finanziamento, anche su base cumulata, sia maggiore a 375 milioni di Euro, l'efficacia della garanzia è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.


A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di _____, come risultante dai documenti riportati sub Allegato B;

(xv) alla data del 31 gennaio 2022, l'Impresa Beneficiaria:

X non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (9) e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: (ebitda), (oneri finanziari), (debito), (patrimonio netto), (perdite);

OPPURE

_____ rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014



(10) e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: (ebitda), (oneri finanziari), (debito), (patrimonio netto), (perdite).

In tal caso, l'Impresa Beneficiaria dichiara altresì che (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto;

- (xvi) l'Impresa Beneficiaria dichiara che (a) non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni; e (b) non è posseduta o controllata da persone, organismi o enti destinatari di tali sanzioni;*
- (xvii) l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;*
- (xviii) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che il Finanziamento sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del Finanziamento del codice unico identificativo del Finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022";*
- (xix) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.*

In ordine a quanto sopra, la Parte Finanziata è consapevole che la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che la Banca non è tenuta a verificare il rispetto dei suddetti impegni, secondo quanto precisa la stessa SACE.

III) Qualora SACE o la Banca siano venuti a conoscenza della violazione da parte della Parte Finanziata degli impegni di cui al presente art. 7bis punto (I) e delle dichiarazioni di cui al punto (II), in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento la Banca procederà, a ricalcolare, su indicazione di SACE l'importo del Corrispettivo Annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di erogazione del Finanziamento, richiedendone il pagamento all'Impresa Beneficiaria per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla successiva annualità; l'eventuale inadempimento dell'impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale così ricalcolato non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE.

IV) La Parte Finanziata si obbliga altresì a fornire alla Banca la documentazione necessaria per inviare a SACE la reportistica richiesta dalla stessa.

- V) La Parte Finanziata è consapevole che SACE richiederà in relazione alle Imprese Beneficiarie la certificazione antimafia; in caso di esito negativo delle verifiche prefettizie, la Banca procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e ciò comporterà per l'Impresa Beneficiaria le relative conseguenze penali e amministrative.
- VI) La Parte Finanziata si obbliga altresì a:
- consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici e stabilimenti, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche;
 - fornire la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE.
- VII) La Parte Finanziata si obbliga altresì a far sì che i crediti vantati dalla Banca in relazione al presente finanziamento godano di parità di trattamento rispetto ai crediti vantati da ogni altro suo creditore chirografario.
- VIII) La Parte Finanziata dichiara di avere piena conoscenza di tutto quanto previsto dal citato decreto-legge n. 50/2022 e legge di conversione n. 91/2022, successive modifiche e integrazioni, successive modifiche e integrazioni, delle condizioni generali di garanzia e di tutte le disposizioni stabilite da SACE in relazione alla garanzia e di accettare e adempiere alle citate condizioni e disposizioni di SACE (incluso quanto previsto riguardo alle commissioni e ai relativi interessi di mora in caso di ritardato pagamento e riguardo altresì alle specifiche finalità del finanziamento).
- IX) La banca e la Parte Finanziata convengono espressamente che gli obblighi e la veridicità delle dichiarazioni di cui al presente articolo sono considerati essenziali, l'inadempimento o l'adempimento solo parziale di anche uno solo degli stessi costituirà, nei limiti previsti dal successivo art.9, causa di risoluzione del contratto o di recesso da esso.

8. Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata


L'obbligo della Parte Finanziata di pagare alle date fissate tutte le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, di pagamento degli interessi o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, pure giudiziale, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata, da garanti o da terzi.

9. Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto e recesso

A. Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. Costituirà altresì causa di decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine richiesta di ammissione a procedure concorsuali o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori.

B. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 c.c., sia in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 3 e 6, sia in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 7, lettere a), b), c), e), e di cui all'art.7bis, la risoluzione espressa potrà essere dichiarata anche qualora situazioni, dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il finanziamento o nel corso del medesimo, risultino poi non corrispondenti al vero.

Si conviene espressamente altresì che abbia luogo la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui venga meno la garanzia SACE.



Altre clausole risolutive relative a eventuali altre pattuizioni di cui all'art 7 lett. g : non distribuire utili, in alcuna forma, a valere sui bilanci chiusi al 31/3/2023 e al 31/3/2024

C. Si conviene espressamente la facoltà della Banca di recedere dal contratto di finanziamento, a norma dell'art. 1373 c.c., al verificarsi, oltre che di qualunque causa di scioglimento dell'impresa, di uno qualsiasi dei seguenti eventi riguardanti la Parte Finanziata:

- a) convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;
- b) fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca;
- c) esistenza di formalità, ancorché comunicate ai sensi dell'art. 7, che, ad insindacabile giudizio della Banca, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria della Parte Finanziata quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare a norma dell'art. 2447 bis c.c. ecc.;
- d) inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;
- e) decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla Parte Finanziata rispetto a qualsiasi terzo finanziatore e relativamente a qualsiasi contratto stipulato;
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 lettera d).

La decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto o il recesso della Banca dal contratto stesso verranno comunicate per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto nel momento in cui la Parte Finanziata avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza.

Verificandosi una qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, recesso, previste dal presente articolo, la Parte Finanziata dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del presente contratto ivi compresi gli eventuali interessi di mora nella misura di prevista dal precedente art. 5, entro 10 (dieci) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa richiesta della Banca.

10. Spese

Per tutta la durata del finanziamento sono a carico della Parte Finanziata le seguenti spese:

A) istruttoria: euro **25.500,00**;

B) per eventuali vulture: euro **51,00**;

spese per invio di comunicazioni previste per legge : euro **0,70** per ogni invio;

spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro **0,00** per ogni invio;

spese per incasso e avviso di scadenza rata o quietanza di pagamento: euro **4,00** per ogni invio; .

rilascio certificato di sussistenza credito: euro **51,00** ;

per riesame pratica richiesta dal mutuatario: **0,50** % sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro **100,00** (con eccezione dei casi esenti da spese ai sensi dell'art. 120 quater TUB).

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007). Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono forniti nell'ambito dei contratti denominati "Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti" oppure "Inbiz". Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare il foglio informativo dedicato.

11. Vincolo successorio -accolli

Le obbligazioni tutte assunte dalla Parte Finanziata si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Stante la specificità della garanzia, le parti convengano che l'accollo del mutuo possa avvenire solamente senza liberazione del debitore originario e previo parere favorevole di SACE.

12. Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca fanno prova del credito per capitale, interessi e quant'altro dovuto in dipendenza del presente contratto.

13. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio e procedimento che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente, il Foro stabilito dal Codice di Procedura Civile (artt.18 e sgg.).

14. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Parte finanziata può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca. Se la Parte finanziata non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto, la Parte Finanziata e la Banca, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

15. Imputazione dei pagamenti

Salva diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte Finanziata o dagli eventuali garanti sarà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale.


16. Elezione di domicilio

La Banca elegge domicilio presso la propria sede legale in **Torino, Piazza San Carlo, 156** e quanto alla Parte Finanziata presso la sede dichiarata nel presente atto e, in difetto, presso la Segreteria del Comune della propria sede ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

17. Trattamento tributario

E' a carico della Parte Finanziata qualsivoglia onere per imposte, tasse, diritti e ritenute che dovesse essere applicato in relazione al presente contratto ed ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, restando altresì inteso che la Banca dovrà ricevere importi, al netto di qualsivoglia onere, pari a quelli previsti.

Ogni restrizione o proibizione di legge che impedisse alla Parte Finanziata di accollarsi tali oneri, obbligherà la stessa, ove richiesto per iscritto, a rimborsare l'importo capitale, oltre agli interessi e ad ogni altra somma dovuta in dipendenza dal presente contratto di finanziamento, entro il termine indicato nella relativa comunicazione.



18. Informativa sulla surrogazione nei contratti di finanziamento

Nel caso in cui la Parte finanziata, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 11/2010), per rimborsare il presente finanziamento ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca o intermediario finanziario, nei casi previsti dall'art. 120 quater del T.U.B., la Parte finanziata stessa non dovrà sostenere alcun costo (quali, a titolo di esempio: commissioni, spese, oneri o penali), neanche indirettamente.

18bis. Surrogazione di SACE nelle garanzie


Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti della Banca derivanti dal Contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria. Inoltre, la Banca:

- (a) surrogherà SACE in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data; e
- (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE alla Banca e, su richiesta di SACE, la Banca sottoscriverà i documenti necessari e/o potrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

Letto confermato e sottoscritto in ogni singola pagina, allegati compresi in 18 pagine.


INTESA SANPAOLO S.p.A.
FILIALE IMPRESE MILANO DUOMO


VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
(Parto Finanziaria) (MI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e – per quanto possa occorrere – dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993, si dichiara inoltre di approvare specificamente i seguenti articoli:

7) Obblighi vari.

7bis) Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla garanzia prestata da SACE S.p.A. (decreto-legge 50/2022 e legge di conversione n.91/2022 art.15); conseguenze del mancato rispetto degli stessi

8) Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata.

9) Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, recesso e capitalizzazione degli interessi a seguito della risoluzione per inadempimento.

10) Spese.

11) Accolli

12) Prova del credito.

La Parte Finanziata approva infine espressamente - ai sensi del Decreto n. 343 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 17-bis della legge n. 49/2016 di conversione del "decreto banche" n. 18/2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10/09/2016 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. - l'art. 5 (interessi di mora e loro modalità di calcolo).

MILANO, 16/02/2023

VIMERCATI S.p.A.

Via Vincenzo Monti, 38

20016 PERÙ (MI)

(Parte Finanziata)

La Parte finanziata dichiara infine di ricevere un esemplare del presente contratto comprensivo degli allegati composto di n. 18 pagine unite fra loro da una fascetta olografica.

MILANO, 16/02/2023

VIMERCATI S.p.A.

Via Vincenzo Monti, 38

20016 PERÙ (MI)

(Parte Finanziata)

